

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

302° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	9
5 ^a - Bilancio	»	17
6 ^a - Finanze e tesoro (*)	»	23
7 ^a - Istruzione	»	30
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	34

Commissioni speciali

Dignità e condizione sociale dell'anziano	Pag.	36
---	------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	38
Riconversione industriale	»	42

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	43
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	45
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	45
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	46

CONVOCAZIONI	Pag.	48
--------------------	------	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro) (pomeridiana) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 302^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 aprile 1988.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

134^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Cirino Pomicino.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1655)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile 1989.

Prende la parola il senatore Maffioletti, il quale si sofferma, in primo luogo, sulla disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 102, che prevede la collocazione in disponibilità, ai sensi dell'articolo 72 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di quei dipendenti, soggetti a mobilità di ufficio, che non accettino la destinazione nella sede assegnata. Egli osserva che tale disposizione, diretta a favorire la realizzazione del principio della mobilità, finisce però per scaricare sul dipendente, attraverso la creazione di quella che è stata definita una sorta di «Cassa integrazione», le conseguenze della storica assenza di una politica di programmazione del personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con un apposito emendamento il Gruppo comunista, - egli prosegue - intende superare tale logica sostanzialmente punitiva, istituendo presso ogni regione una Commissione che governi, nel rispetto delle esigenze dell'amministrazione e degli impiegati, l'attuazione delle procedure di mobilità.

Egli si sofferma poi sull'articolo 3, e sottolinea la necessità di garantire l'ufficialità e l'incisività dei controlli di efficienza sull'attività della pubblica Amministrazione. Il Gruppo comunista, grazie ad un ulteriore emendamento, propone quindi la costituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un apposito Nucleo ispettivo.

Il relatore, senatore Murmura, osserva che il problema testè posto dal senatore Maffioletti in ordine ai controlli di efficienza, appare risolto in maniera più che soddisfacente dall'emendamento presentato dal Governo

all'articolo 3, annunciato nella seduta di ieri. Quanto alla questione del collocamento a disposizione degli impiegati che si sottraggono alla mobilità d'ufficio, egli osserva che si tratta di un istituto già presente nel Testo unico sugli impiegati civili dello Stato.

Egli propone, inoltre, lo stralcio delle norme in materia di computo dell'anzianità di servizio, in considerazione della necessità di dare una più meditata risposta a tale problema.

Il ministro Cirino Pomicino replica, in primo luogo, a quanto affermato dal senatore Maffioletti in ordine all'articolo 1, osservando che tale disposizione costituisce una sorta di norma di «chiusura» del sistema della mobilità, elaborato con la legge n. 554 del 1988. Tale sistema, egli rileva, si basa su una concezione senz'altro non autoritaria o punitiva della mobilità, in quanto dà la preferenza, in primo luogo, alla mobilità volontaria, disponendo, unicamente nell'ipotesi in cui vi siano ancora esuberanti, il ricorso a procedure di mobilità d'ufficio, peraltro da elaborare in accordo con i sindacati. La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 102, quindi, rappresenta soltanto una *extrema ratio* per garantire l'effettività delle procedure di mobilità.

Dopo essersi soffermato sull'emendamento presentato in ordine ai controlli di efficienza, il ministro Cirino Pomicino illustra l'emendamento, diretto ad aggiungere taluni commi all'articolo 3, con il quale si consente al Ministro della funzione pubblica di predisporre strutture periferiche ai fini dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988.

Il Ministro fa presente che con tale emendamento si intende garantire uno strumento efficiente per affrontare particolari problematiche che interessano uffici periferici della pubblica Amministrazione, come ad esempio quelli dell'area milanese.

Quanto, infine, alla proposta di stralcio dell'articolo 5, avanzata dal relatore, il ministro Cirino Pomicino si dichiara disponibile ad accoglierla, osservando che le disposizioni in questione potrebbero essere più congruamente inserite nel disegno di legge sulla riforma della dirigenza, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Dopo un intervento del presidente Elia - il quale esprime l'avviso che non dovrebbero sussistere dubbi in ordine alla riproponibilità al Senato delle norme in questione, ove queste ultime, presentate all'altro ramo del Parlamento, fossero accolte - il senatore Taramelli prende la parola ribadendo, in primo luogo, le critiche della sua parte politica all'articolo 1, che stabilisce una sanzione per il rifiuto dell'impiegato di dare corso alle procedure di mobilità d'ufficio, senza che siano ancora state identificate le procedure stesse.

Egli si sofferma poi sull'emendamento del Governo che introduce commi aggiuntivi all'articolo 3, osservando che il sistema ivi proposto rischia di interferire con le funzioni del Commissario di Governo nella regione, individuate dalla legge n. 400 del 1988.

Dopo interventi del ministro Cirino Pomicino, che riafferma l'importanza del valore «deterrente» della disposizione di cui all'articolo 1, e del relatore, il quale replica al senatore Taramelli osservando che le funzioni previste dall'emendamento del Governo non rientrano, a suo parere, nella competenza del Commissario di governo, il Presidente dispone il rinvio del seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (1690)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Commissione in senso favorevole il senatore Guzzetti.

Dopo interventi dei senatori Taramelli e Pontone (concordano sulla sussistenza dei presupposti costituzionali), la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Guzzetti, il quale, pur dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza, si riserva di approfondirne taluni aspetti allorchè la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sul merito del provvedimento.

Dopo interventi in senso contrario dei senatori Taramelli e Pontone (sottolineano che il provvedimento d'urgenza si presenta non omogeneo e non rispettoso dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che ha ribadito le caratteristiche dello strumento della decretazione di urgenza e le ipotesi nelle quali legittimamente farvi ricorso) ed in senso favorevole del presidente Elia (che condivide le osservazioni del relatore), la Commissione esprime quindi, a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 13,10.

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Vassalli ed il sottosegretario allo stesso dicastero Castiglione.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1603)

(Esame e rinvio)

Il presidente Elia dà lettura del parere, favorevole con osservazioni, espresso dalla Commissione giustizia.

Ha quindi la parola il senatore Guzzetti, il quale, riferendo alla Commissione sul provvedimento in titolo, sottolinea anzitutto come la recente legge costituzionale n. 1 del 1989 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») abbia parzialmente colmato il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione «referendaria» dei primi otto articoli della legge n. 170 del 1978. La suddetta legge costituzionale, infatti, ha ridisegnato i cosiddetti reati ministeriali, innovando altresì anche rispetto alla disciplina costituzionale in tema di reati «propri» del Presidente della Repubblica. L'intervento di rango costituzionale del legislatore necessita comunque di una normativa ordinaria, finalizzata a fornire ad esso contenuti più specifici e dettagliati. A tale scopo risponde il disegno di legge in titolo, che tende a completare la nuova sistematica accolta dalla Camera in tema di reati ministeriali, nonchè ad operare sul corpo della legge n. 20 del 1962 – rimasta in vigore per la parte concernente la deliberazione di messa in stato d'accusa ed il conseguente giudizio innanzi alla Corte costituzionale – gli innesti idonei ad adeguarne le disposizioni alla nuova disciplina costituzionale.

Si sofferma quindi dettagliatamente sugli articoli del disegno di legge, evidenziando che l'articolo 1 è finalizzato a «regolamentare» le indagini preliminari che il collegio previsto all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 è chiamato a svolgere per accertare l'esistenza di un *fumus* di fondatezza della notizia di reato, stabilendo le modalità procedurali che tale organo deve osservare ed i poteri di cui può avvalersi. L'articolo riconosce peraltro al collegio una natura «duale», comprensiva, cioè, anche delle competenze che l'attuale codice di procedura penale riconosce al giudice istruttore nel corso dell'istruzione sommaria; con l'entrata in vigore del nuovo codice, la struttura «duale» di tale collegio viene conservata, pur avendo ovviamente l'assimilazione riguardo, rispettivamente, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari. Ciò consente il pieno recupero – anche ai fini probatori – degli atti di indagine compiuti, qualora, concessa l'autorizzazione a procedere, il procedimento debba aver corso secondo le norme ordinarie. L'articolo contiene altresì una previsione di «chiusura», stabilendo che, per quanto non diversamente disposto, nello svolgimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di rito vigente all'atto della loro esecuzione.

Riguardo all'articolo 2, il relatore nota che il disegno di legge in titolo attribuisce alla «archiviazione» prevista dalla legge costituzionale contenuti più ampi di quelli previsti dal codice di rito vigente, e che del resto corrispondono a quelli che consentono l'adozione del provvedimento di

archiviazione, ai sensi degli articoli 408 e 411 del nuovo codice di procedura penale, con l'ulteriore aggiunta dell'ipotesi in cui risulti che l'indiziato non ha commesso il reato, nonchè di quella in cui il fatto risulti integrare un reato diverso da quelli «ministeriali». Tale articolo stabilisce inoltre che, qualora - una volta disposta l'archiviazione - sopravvengano nuove prove, essa possa essere revocata dal Collegio, su richiesta del Procuratore della Repubblica.

L'articolo 3 del disegno di legge disciplina la fase successiva alla trasmissione degli atti al Collegio da parte dell'Assemblea competente, una volta concessa l'autorizzazione a procedere, consentendo inoltre il «recupero» dei risultati delle indagini preliminari svolte dal Collegio ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Dopo aver illustrato l'articolo 4, finalizzato a chiarire e completare il sistema nell'ipotesi in cui l'autorizzazione a procedere non venga concessa, il relatore si sofferma sul capo II del disegno di legge (articoli da 5 a 11), che detta norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione ed è finalizzato a disciplinare la fase anteriore alla deliberazione relativa alla «messa in stato d'accusa», rimasta priva di specifica regolamentazione dopo l'approvazione della nuova disciplina costituzionale, nonchè l'abrogazione della normativa, contenuta nella legge n. 170 del 1978, relativa ai poteri ed alle modalità procedurali spettanti all'organo parlamentare preposto alle indagini.

Il capo III, infine, che comprende gli articoli da 12 a 16, reca modifiche a disposizioni contenute nella legge n. 20 del 1962, che, nella parte ancora in vigore, disciplina lo svolgimento del giudizio d'accusa innanzi alla Corte costituzionale. In particolare, atteso che la Corte può oramai conoscere unicamente dei reati «presidenziali», l'articolo 12 consente al Presidente della Corte stessa di compiere personalmente, se lo ritenga opportuno, atti di indagine, mentre l'articolo 13 specifica i poteri spettanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge.

L'articolo 14 introduce poi previsioni di raccordo tra l'articolo 27 della legge n. 20 del 1962 ed il nuovo sistema, sostituendo il riferimento alla connessione tra reati a quello relativo alla connessione tra procedimenti.

A tale funzione di raccordo assolve altresì l'articolo 15, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 20, mentre l'articolo 16 stabilisce che il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, conseguenti alla commissione di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione, può essere iniziato o proseguito contro il colpevole solo se la Corte costituzionale non abbia applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Preannuncia infine che, proprio allo scopo di garantire un più efficace rapporto con la normativa vigente, ha presentato emendamenti, che si riserva di illustrare una volta conclusasi la discussione generale.

Al fine di consentire la partecipazione dei componenti della Commissione ai concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 aprile alle ore 15,30 e giovedì 20 aprile, alle ore 15,30, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1655 e n. 1603, nonché, in sede consultiva, per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 1690.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

indi del Vice Presidente

SALVI

Intervengono il Direttore generale per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ministro Paolo Galli, accompagnato dal ministro Agostino Mathis e dal consigliere Antonio D'Andrea e, quindi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bonalumi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO: AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI BONALUMI E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, MINISTRO PAOLO GALLI.

Il Presidente introduce la seduta rivolgendo un saluto di benvenuto al ministro Galli e informando la Commissione che il sottosegretario Bonalumi interverrà più tardi, essendo attualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento.

Il ministro Galli espone quindi la situazione attuale della Direzione generale per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. In particolare, sottolinea i due aspetti che sono causa di maggiori difficoltà: quello logistico e quello relativo al personale.

Quanto al primo aspetto, il ministro ricorda che la Direzione generale ha dovuto sistemarsi, fin dalla sua costituzione, in modo molto precario, dislocando i propri uffici in diversi edifici.

Lamentando la grave carenza di spazio a disposizione, egli rileva che questa situazione è causa di molteplici frizioni e pertanto necessita di un concreto avvio a soluzione.

Il ministro Galli passa poi all'aspetto relativo al personale; a questo proposito, egli sottolinea la sproporzione esistente tra la fascia direttiva - la cui consistenza risulta grosso modo sufficiente anche a seguito del reclutamento di circa sessanta esperti in base a concorso - e la fascia subalterna - che risulta estremamente sottodimensionata rispetto alle esigenze -. In seguito alle disposizioni della legge n.49 del 1987 sulla

cooperazione, è stato infatti allontanato il personale che prima lavorava presso la Direzione in modo precario e si renderebbe quindi necessario l'acquisizione di almeno sessanta-settanta unità, il reclutamento delle quali non è peraltro semplice in base alla normativa vigente.

Il ministro Galli, dopo aver sottolineato le difficoltà create dalle carenze dianzi illustrate sul corretto funzionamento della Direzione generale, conclude precisando che, a suo giudizio il rapporto tra l'Unità tecnica centrale e la Direzione dovrebbe essere caratterizzato da omogeneità e totale assenza di contrasto.

Si apre il dibattito.

Il senatore Fioret, rifacendosi alla esperienza comunitaria del ministro Galli, suggerisce una riflessione sugli strumenti adottati dall'Italia, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, in rapporto agli strumenti adottati in sede europea ed avanza una richiesta di chiarimenti in merito alle lamentate carenze di personale.

Interviene quindi il senatore Giolitti, il quale chiede chiarimenti sulla natura delle convenzioni con il personale «esterno» della Direzione, nonché sul rapporto quantitativo tra questo personale e quello invece istituzionalmente dipendente dal Ministero degli affari esteri. Dopo aver domandato al ministro Galli in che modo la Direzione generale ritenga possibile «recuperare» questo personale che, in base alla legge n.49, è stato allontanato, il senatore Giolitti chiede infine quali siano le condizioni di lavoro dell'Unità tecnica centrale, nonché se risponda al vero la circostanza che molte aziende operanti nel settore della cooperazione offrano alla Direzione la possibilità di avvalersi delle proprie strutture logistiche, stanti le lamentate carenze.

Il senatore Serri pone a sua volta una serie di quesiti: innanzitutto, egli domanda in base a quale mandato il ministro Galli si stia adoperando per acquisire nuovi spazi alla Direzione; con riferimento alla percentuale del 5 per cento prevista dalla legge n. 49 per spese di struttura e personale, egli domanda inoltre se essa sia stata rispettata nel bilancio 1988; egli chiede chiarimenti in merito alla previsione della firma del Direttore generale solo per spese inferiori ai due miliardi, nonché in merito alla attuale composizione della Unità tecnica centrale, in seguito alle recenti procedure concorsuali. Dopo essersi associato alle domande del senatore Giolitti relative alle convenzioni e alla supplenza di strutture logistiche da parte di aziende operanti nella cooperazione, il senatore Serri conclude chiedendo informazioni sulla percentuale dei progetti affidati a gara rispetto a quelli affidati a trattativa privata, nonché circa le previsioni di spesa nel settore, con riferimento alla norma che - nella legge finanziaria 1990 - presumibilmente imporrà di mandare in economia tutto ciò che non verrà speso nel 1989.

Interviene quindi il senatore Rosati. Dopo aver rilevato che a suo giudizio i problemi della Direzione generale non sono limitati ad aspetti logistici e strutturali, egli chiede chiarimenti sul rapporto costi-benefici e sull'insieme di attività della Direzione verso i paesi destinatari. Il senatore Rosati si sofferma inoltre sulla natura e sui risultati delle convenzioni, chiede conferma della validità della scelta che condusse a scartare l'ipotesi di una Agenzia per la cooperazione e conclude domandando se ed eventualmente quali problemi crea il frazionamento delle deleghe per aree geografiche nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

Dopo un intervento del senatore Volponi, volto a domandare chiarimenti sulla provenienza e specializzazione degli esperti che vanno inquadrandosi nella Direzione generale, il senatore Gerosa si sofferma sul problema delle procedure concorsuali recentemente conclusesi. Egli solleva altresì l'aspetto della comparazione tra gli interventi italiani nei confronti dei paesi in via di sviluppo e quelli stranieri, domandando infine l'opinione del ministro Galli in merito alla scelta di affidare il settore della cooperazione ad una struttura interna al Ministero degli affari esteri.

Il senatore Boffa chiede l'opinione del ministro Galli - sulla base della sua esperienza non solo come direttore della cooperazione - circa quanto oggi il Ministero degli affari esteri sia adeguato ad assolvere le molte nuove questioni che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente assolte dal Ministero stesso e tra le quali si colloca anche l'attività di cui si discute.

Il senatore Tagliamonte ritorna sul tema dell'unità tecnica centrale per chiedere chiarimenti sui motivi che hanno indotto il Ministro a voler «tranquillizzare» la Commissione sull'argomento. Chiede poi se le deleghe frazionate a più Sottosegretari non possono creare difficoltà al funzionamento della Direzione.

Il presidente Achilli - dopo aver chiarito che la Commissione assegna grande importanza alla politica di cooperazione quale essenziale componente della politica estera, ma si preoccupa del come vengano spesi gli stanziamenti decisi dal Parlamento, anche per poter proporre aumenti (per questo la piena messa a regime della Direzione è considerata importante e urgente) - chiede se il Ministro ritenga che in questa situazione di carenza sul piano tecnico, sia possibile dare una adeguata valutazione della rispondenza dei progetti alla effettive priorità locali. Chiede poi se in questo anno la Direzione potrà impegnare tutte le somme a disposizione. Vorrebbe poi conoscere l'opinione del ministro Galli su quali siano state le ragioni che hanno impedito in due anni la soluzione del problema del personale subalterno: è possibile pensare che il Ministero degli affari esteri consideri la cooperazione come una sorta di corpo estraneo la cui messa a regime altererebbe magari gli equilibri interni del Ministero stesso?

Il presidente conclude dicendosi preoccupato di un possibile effettivo *boomerang* delle molte aspettative suscitate a causa della inadeguatezza a soddisfarle.

Il ministro Galli risponde alle domande secondo l'ordine in cui gli sono state poste.

Al senatore Fioret ricorda la differenza delle strutture per la cooperazione della CEE rispetto alle nostre e le diverse scelte di pagamento della stessa che trasferisce danaro al Paese ricevente che poi paga gli esecutori: ciò snellisce le procedure e la burocrazia, ma i tempi di realizzazione dei progetti non diventano per questo più brevi dei nostri. Sempre al senatore Fioret - che interviene nuovamente per chiarire la sua domanda con particolare riguardo all'attuazione della Lomè III - il ministro Galli assicura che si farà carico di fornire alla Commissione un breve studio dei meccanismi CEE.

Circa la questione del personale subalterno, il ministro Galli ribadisce le difficoltà di reclutamento rilevando che anche la pur possibile mobilità all'interno delle Amministrazioni statali non ha giovato alla soluzione del problema.

Al senatore Giolitti vuole chiarire che - una volta constatato che molte

convenzioni non erano da ritenersi opportune - il personale prima operante presso il Ministero degli affari esteri è tornato presso gli organismi di provenienza: non c'è più con esso alcun rapporto. L'unità tecnica centrale non è inesistente o non funzionante, ma è solo sottodimensionata: è comunque in grado di fornire - sia pure con tempi più lunghi - quei pareri tecnici che sono indispensabili perchè un progetto possa essere esaminato dal Comitato direzionale. Non gli consta che il personale della unità tecnica centrale lavori ospite presso ditte o altri soggetti esterni: se ciò avvenisse egli dovrebbe intervenire.

L'ospite - rispondendo poi al senatore Serri - fa riferimento alla questione dei concorsi chiarendo che già 56 esperti su 60 prestano servizio all'unità tecnica centrale: a questi si affianca personale comandato che lascerà posto ai nuovi 60 esperti da assumere in base al concorso che si è da poco avviato e che spera di concludere entro la fine dell'anno. Ci sono certo delle difficoltà - ricorsi o rilievi della Ragioneria centrale - sul nuovo concorso e per alcuni casi anche sul precedente.

Sempre al senatore Serri precisa che finora pochissimi progetti sono stati attribuiti a gara, anche perchè si è dovuto operare soprattutto su progetti già varati in base alla normativa precedente: la tendenza è comunque quella di ridurre al massimo i casi di trattativa privata.

Dichiara infine che, alla fine dell'88, la Direzione generale ha preso impegni di spesa a carattere giuridico per circa 2.600 miliardi: a fronte di questo dato ritiene che, per il 1989, non c'è il rischio di non poter spendere le somme stanziare. Il suo problema è semmai quello di sapere se avrà fondi sufficienti in vista della scadenza del 1991 posta dai recenti provvedimenti del Governo.

Circa il problema della firma per impegni di spesa, egli non ha avuto la sensazione che i limiti posti alla sua competenza creino delle difficoltà, anche perchè il ministro Andreotti ha tempi rapidi nell'esaminare i provvedimenti da firmare.

Al senatore Rosati, il ministro Galli dichiara che solo quando le strutture saranno a regime potrà veramente giudicare dell'andamento delle cose. Precisa poi che un discorso costi-benefici non si applica facilmente alla cooperazione. Comunque, anche nel confronto con altri Paesi donatori, egli può testimoniare della grande attenzione con cui è seguita la nostra politica soprattutto dai Paesi destinatari.

Sul tema dell'Agenzia, a titolo puramente personale, egli ritiene che non sarebbe opportuno parlare finchè la cooperazione non sarà messa in grado di funzionare. Vuole poi testimoniare che, almeno a lui, il frazionamento delle deleghe non ha posto nè pone alcun problema.

Dopo aver precisato al senatore Volponi che il rapporto con gli esperti è regolato dalla legge n. 49, l'ospite si dichiara non in grado di dire al senatore Gerosa perchè il concorso sia stato diviso in due *tranches*. L'UTC, però, certamente lavora anche se non è a pieno regime sia pure con non indifferenti sacrifici personali dei suoi addetti.

Riguardo alle esperienze straniere ricorda che molto spesso le varie Agenzie sono collocate all'interno del Ministero degli esteri e dipendono dal Ministro. In quei Paesi dove si è istituita un'Agenzia vera e propria, spesso l'esperienza non si è rivelata positiva, nè egli ritiene che le esperienze altrui possano essere riprese acriticamente senza tener conto delle differenze da Paese a Paese.

Al senatore Volponi - che interviene nuovamente per porre tale quesito - precisa che i nostri programmi sono coordinati e confrontati innanzitutto con la CEE (con la quale facciamo anche programmi sulla base di un cofinanziamento) e poi con la Banca mondiale e con il DAC.

Il ministro Galli risponde poi al senatore Boffa a titolo personale esprimendo l'opinione che, almeno per ora, la legge n. 49 non vada modificata. All'interno del Ministero degli affari esteri c'è forse stata nel passato una certa gelosia nei confronti della Direzione generale per la cooperazione da parte delle altre. Questo fenomeno è rientrato anche per l'opera svolta dal ministro Andreotti che ha fatto il possibile per porre questa Direzione sul piano di tutte le altre.

Al senatore Tagliamonte, invece, vuole precisare che egli non ha cercato di rassicurare ma solo mirato a fare una puntualizzazione a seguito dei molti rilievi che gli sono venuti da più parti su presunti contrasti con l'Unità tecnica centrale.

Al presidente Achilli, infine, il ministero Galli dichiara che le valutazioni tecniche - nei limiti del possibile - vengono fatte e non solo attraverso le Commissioni miste. Naturalmente tutto ciò verrà fatto meglio non appena saranno costituite le unità tecniche locali. Quindi, il potere di valutazione esiste anche se non è perfetto.

Si dice poi non in grado di rispondere sul perchè alcune cose non siano state fatte: certamente ci sono esigenze (quali quelle delle regole da seguire nei concorsi) cui è difficile sottrarsi.

È vero poi che l'Italia ha preso molti impegni cui forse non si potrà far fronte per la limitatezza dei mezzi finanziari: spera che non ci sia una ricaduta negativa per questo.

Il presidente Achilli ringrazia l'ospite per essere intervenuto alla seduta odierna e ricorda che l'indagine conoscitiva proseguirà con l'audizione del sottosegretario per gli affari esteri Bonalumi, al quale dà subito la parola.

Il rappresentante del Governo, ripercorrendo le tappe che hanno aperto la strada all'impegno dell'Italia nel settore della cooperazione, ricorda l'esigenza di distinguere la disciplina degli interventi straordinari di emergenza, che erano stati regolati dalla legge n. 73 del 1985, da quella degli interventi ordinari e strutturali, attuati in base alla legge n. 38 del 1979. A questo fine, è stata varata nel 1987 la legge n. 49, attraverso la quale si è tentato di regolare organicamente la materia della cooperazione. La politica estera italiana non può infatti rinunciare, chiarisce l'oratore, a questo strumento di intervento che ha spesso validamente contribuito, oltre che allo sviluppo delle aree più povere del mondo, anche alla sdrammatizzazione di tensioni internazionali.

Di fronte alla tendenza ad operare aggiustamenti strutturali nel settore, avanzata dagli stessi organismi internazionali, occorre tener presente che il futuro della cooperazione risiede in un ritorno alla globalità degli interventi, concludendo l'esperienza dei singoli progetti.

Passando poi ad una analisi della applicazione della legge n. 49, il sottosegretario Bonalumi rileva la grave incongruenza presente all'articolo 11, relativo agli interventi straordinari, per quanto riguarda il ruolo del Comitato direzionale rispetto a quanto stabilito all'articolo 9, lettera d) del comma 3.

Il merito più considerevole della legge risiede peraltro, a suo giudizio,

nel garantire unità di indirizzo attraverso una gamma di interventi che pure risulta ampia ed articolata. Alla legge ha poi fatto seguito l'approvazione del previsto regolamento, che rappresenta una conseguenza innovativa ed apprezzabile, anche rispetto alla legge n. 38 del 1979.

Per quanto riguarda poi la decisione di affidare la competenza del settore della cooperazione ad una struttura interna al Ministero degli affari esteri, il Sottosegretario rileva che si tratta di una opzione approvata dal Parlamento attraverso l'istituzione di una Direzione generale dotata di incisivi poteri e di autonomia. La scelta operata ha peraltro condotto, parallelamente, ad un rafforzamento dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento ed alla attribuzione dei compiti di coordinamento ad un apposito Comitato interministeriale.

Dopo essersi soffermato sui problemi relativi al personale, il sottosegretario Bonalumi fornisce alcuni dati sulle istituzioni competenti per la cooperazione negli altri Paesi. A questo proposito, egli chiarisce che in numerose altre nazioni la competenza è attribuita a strutture del Ministero degli esteri, anche se la loro operatività è estremamente diversificata nei singoli paesi.

Per quanto riguarda la soluzione italiana, egli precisa peraltro che una parte non indifferente degli stanziamenti è di competenza del Ministero del tesoro; che è previsto ed operante un Comitato interministeriale; che la Direzione generale opera con una notevole autonomia e che sono previste iniziative progettuali di regioni, enti locali e organizzazioni non governative. La scelta di una Direzione generale con queste caratteristiche rappresenta pertanto una risposta estremamente valida rispetto alle finalità della legge n. 49, nonostante le difficoltà di affermazione che una struttura siffatta incontra in un pubblica Amministrazione statica come quella italiana.

Il Sottosegretario ricorda poi i contenuti di una lettera che, circa un anno fa, aveva inviato al ministro Andreotti con riferimento ai suoi primi mesi di esperienza governativa a confronto con la sua lunga esperienza parlamentare, sempre caratterizzata dall'impegno nell'attività in materia di cooperazione.

Già in quella lettera, infatti, egli aveva sollevato il dubbio che l'Unità tecnica centrale potesse diventare una struttura parallela anziché di supporto rispetto alla Direzione generale; aveva individuato le difficoltà del Comitato direzionale e l'esigenza di una ridefinizione del personale ed aveva sottolineato l'importanza della trasformazione della struttura competente alla cooperazione da Dipartimento in Direzione generale.

Dopo aver dichiarato che a suo giudizio occorre tenere molto ben distinti i problemi concettuali che nascono dalla esperienza della cooperazione dai problemi di equilibrio organizzativo e gestionale, il Sottosegretario informa la Commissione che è intenzione del Governo inserire la soluzione ad alcuni dei problemi sollevati nel dibattito sulla legge n. 49 nel progetto di riforma del Ministero degli affari esteri; detto progetto, dichiara il Sottosegretario, verrà di nuovo riproposto all'esame del Consiglio dei ministri entro una decina di giorni.

Quanto poi alla questione del frazionamento delle deleghe per aree geografiche, il sottosegretario Bonalumi sostiene che si tratta di una anticipazione di tendenza rispetto al testè ricordato progetto di riforma del Ministero degli affari esteri; a suo giudizio, la delega per zone geografiche ai

diversi Sottosegretari permette una unitarietà di gestione e di scelte politiche nelle varie aree, che deve essere positivamente valutata.

Il Sottosegretario consegna quindi alla Commissione una considerevole documentazione riguardante i programmi di aiuto a cui ha partecipato l'Italia nei Paesi asiatici e del Medio oriente. Tale documentazione è corredata con le analisi politiche che hanno motivato i diversi tipi di intervento.

Il sottosegretario Bonalumi fornisce poi notizie in ordine ai pochi paesi assicurabili dalla SACE in cui si può intervenire sia con crediti di aiuto che con sostegno all'esportazione - per cui si pongono problemi di coordinamento anche per evitare sovrapposizioni - e si sofferma anche ad evidenziare la necessità di approfondire il tema di cui all'articolo 7 della legge n. 49.

Premesso, poi, di non volersi soffermare sulla non completa capacità operativa della Direzione generale - su cui ha parlato il ministro Galli - anche se poi questo porta inevitabilmente a uno squilibrio tra quanto stanziato e quanto erogato - ed espresso l'auspicio che non si vada ad assottigliare il Fondo di cooperazione dal quale attingere per i doni - che restano uno strumento fondamentale -, il rappresentate del Governo prende brevemente in esame il problema delle strutture. A questo riguardo, ricorda l'eccellente produzione di materiale di studi e progetti fornito dall'Istituto agronomico d'oltremare di Firenze e si rammarica che non si sia riusciti a portare a termine il riordino dell'istituto in modo tale da assicurare l'indispensabile raccordo con il Ministero degli affari esteri.

Passa infine a trattare delle Organizzazioni non governative per invitare a porre maggiore attenzione all'importante ruolo di penetrazione che esse hanno svolto e possono svolgere: ritiene che forse debbono aver spazi superiori anche sul piano finanziario.

Circa il settore della sanità - dove si sono realizzati i maggiori risultati positivi nell'area di sua competenza - il Sottosegretario mette a disposizione ampio materiale documentale mentre per il settore della formazione esprime l'opinione che sia troppo bassa la percentuale dei fondi che è possibile destinarvi. Per il settore dell'agricoltura illustra le percentuali dei doni rispetto ai crediti di aiuto e consegna ulteriore documentazione al riguardo.

Conclude dichiarando che, anche alla sola luce del materiale che oggi può fornire, sarebbe difficile sostenere che la cooperazione non funzioni: ritiene, anzi, che sia elogiabile.

Il presidente Achilli ringrazia l'ospite e chiede alla Commissione se non ritenga di prendere visione dell'intero materiale prima di procedere ai quesiti.

Il senatore Orlando rileva che se gli scopi che la Commissione persegue non sono puramente informativi sul piano generale ma tendono a far acquisire notizie e dati che possono poi rendere più agevole il compito di controllo che spetta al Parlamento, sarebbe opportuno acquisire tutti i dati concreti non solo per il Medio oriente e per l'Asia ma anche per l'America latina e per l'Africa, anche se questo potrà allungare un poco i tempi.

Il senatore Gerosa ritiene che non sarebbe possibile ora dare corso al seguito dell'audizione dopo una così ampia relazione e senza aver preso visione della ricchissima documentazione. Suggerisce un rinvio del seguito dell'audizione.

Il senatore Giolitti si dice d'accordo con la proposta del senatore Gerosa di acquisire tutta la documentazione per procedere poi ad una specie di seconda fase dell'indagine.

Il senatore Boffa concorda con le osservazioni dei colleghi ma esprime alcune perplessità sulla conclusione di una ideale prima fase della indagine visto che la relazione del Sottosegretario si componeva di una ampia prima parte di carattere generale su cui vorrebbe avere delle risposte: propone quindi di rinviare il seguito dell'audizione a breve termine almeno per la parte più generale.

Il presidente Achilli recepisce il suggerimento di ascoltare nuovamente il sottosegretario Bonalumi, ma esprime l'opinione che le audizioni possano continuare in base al calendario già autorizzato.

Il senatore Orlando precisa di ritenere utile di riconvocare i tre Sottosegretari dopo aver preso visione dei documenti.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Gitti.**La seduta inizia alle ore 11,20.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (1668)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Ha la parola il sottosegretario Gitti, il quale risponde ad alcuni quesiti ed interrogativi emersi nel corso dello svolgimento della relazione.

Per quanto riguarda l'imputazione di oneri su capitoli ordinari di bilancio prima dell'assestamento, fa presente che non si versa nella situazione prevista come non corretta dalla legge n. 468, in quanto i capitoli in questione sono espressamente previsti per il pagamento degli oneri per interessi sui mutui a ripiano dei debiti USL e aziende di trasporto: in altre parole, l'erogazione delle somme, anzichè avere come destinatario la Cassa depositi e prestiti, ha in sua vece i tesoriери delle regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto.

Quanto all'effetto del decreto sui fabbisogni del 1990 e del 1991, la modifica proposta con il decreto-legge allevia il fabbisogno 1989 in misura pari all'importo dei mutui che avrebbe dovuto erogare la Cassa depositi e prestiti e che invece si accollano i tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto attraverso le anticipazioni.

Nel 1990 l'operazione inciderà sul fabbisogno in misura pari all'entità dei titoli di Stato che saranno consegnati agli Istituti di credito in corrispondenza delle anticipazioni effettuate nell'anno 1989.

Nel conto consolidato del settore statale tale operazione - alla stregua di quanto operato in passato - si collocherà «sotto la linea» del fabbisogno, mentre sarà interamente evidenziata a livello di conto consolidato del settore pubblico.

Dopo aver poi confermato trattarsi di un mero errore materiale l'indicazione nella relazione tecnica di un onere di 6.000 miliardi anche per il 1991, fa poi presente che con la legge finanziaria 1990 il Governo provvederà a reintegrare l'accantonamento relativo al 1990, in quanto l'utilizzo è stato effettuato solo per il detto anno.

È opportuno precisare che l'operazione di lire 6.000 miliardi rappresenta la contropartita da iscrivere in spesa per bilanciare in entrata (Titolo IV - Accensione di prestiti) la consegna ai tesorieri delle regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto dei titoli di Stato.

Nel confermare poi che l'entità del fabbisogno previsto per il 1989 configura una situazione d'emergenza economico-finanziaria e quindi giustifica l'utilizzo in difformità dell'accantonamento della Tabella B della legge finanziaria, in ordine alla modifica con il decreto-legge della legge di bilancio osserva che, se il Parlamento riconosce la necessità e l'urgenza di adottare misure correttive delle spese per fronteggiare una emergenza di carattere economico-finanziaria, non esiste a livello costituzionale impedimento giuridico alcuno a intervenire con lo strumento del decreto-legge per modificare la legge di bilancio e comunque si può provvedere spostando la norma nel disegno di legge di conversione.

Dopo aver poi fatto presente che la circolare relativa alle previsioni di bilancio per l'anno 1990 e per il triennio 1990-1992 non tiene conto degli effetti del decreto e, inoltre, non modifica le condizioni per la costruzione dei capitoli di bilancio, dà conto di un prospetto relativo alle riduzioni provvisorie apportate sui residui di stanziamento in applicazione del decreto-legge in materia di finanza pubblica, facendo peraltro rilevare che con successivi decreti ministeriali del Tesoro saranno apportate ulteriori variazioni connesse alle definitive risultanze del conto consuntivo 1988, parificato dalla Corte dei conti. Verosimilmente, in questa seconda fase si dovrebbe avere una riduzione sulla entità dei residui di stanziamento e, conseguentemente, una minore incidenza sulle decurtazioni già effettuate delle dotazioni di competenza.

In ordine al chiarimento circa il tasso dei titoli, precisa che quello implicito nelle valutazioni esposte nella relazione tecnica è dell'ordine del 12,50 per cento annuo.

Il presidente Andreatta fa rilevare che la modifica dei mezzi di finanziamento non altera l'entità del fabbisogno del settore pubblico, che quindi non riceve conseguenze di alcun tipo, soprattutto in quanto le regolazioni debitorie non vanno considerate nel fabbisogno quando attengano a partite già considerate nella formazione del fabbisogno di anni precedenti.

Il decreto presenta poi anche problemi di costituzionalità, come ha messo in luce il relatore, e di copertura in relazione al reintegro della decurtazione della tabella B, problema, quest'ultimo, che può essere evitato abolendo il passaggio dell'operazione attraverso il bilancio e confinando quest'ultima a livello di Cassa depositi e prestiti.

Nel confermare, quindi, che il decreto configura un'operazione contabile di diversificazione dell'indebitamento senza una riduzione di quest'ultimo, fa presente che occorrerebbe pensare ad un raccordo tra gli effettivi pagamenti da parte dei debitori e le operazioni di indebitamento e di versamento alla tesoreria, il che significa, in altre parole, che non occorre

tener conto dell'afflusso di liquidità per un semplice aumento del debito. La sua proposta di collegare all'effettivo assolvimento dei debiti da parte delle USL e delle Regioni i versamenti in Tesoreria o l'indebitamento, prospetta un'operazione che presenta una marcata gradualità, il che appare necessario anche per dare segnali corretti al mercato.

Ha quindi la parola il relatore, senatore Cortese, che, nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo con il ragionamento del presidente Andreatta, soprattutto in vista di un'operazione tecnicamente chiara e politicamente accettabile, al di là degli espedienti costituiti da eccessivi tecnicismi e ricorsi a coperture provvisorie, dà conto di un documento di lavoro predisposto dal Servizio Studi in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria della Commissione, mirante a chiarire gli aspetti tecnici del decreto.

Il decreto-legge - egli afferma - non modifica (salvo la fissazione di un tetto complessivo di 6.000 miliardi) la normativa sostanziale sui debiti ammessi al ripiano, ma stabilisce che le regolazioni debitorie verranno effettuate a valere su anticipazioni che gli istituti di credito-tesorieri degli enti (U.S.L., aziende di trasporto, regioni) verseranno in unica soluzione sui conti correnti degli enti stessi presso la tesoreria. Le anticipazioni (nel limite massimo di 6.000 miliardi complessivi) saranno estinte nel 1990 attraverso il rilascio agli Istituti di credito di titoli di Stato. In altri termini, l'esposizione debitoria degli enti verso i propri tesorieri sarà assunta a carico del bilancio dello Stato ed estinta nel modo appena detto.

Dal punto di vista dei conti del settore pubblico ed in particolare per quanto attiene alla formazione del fabbisogno, il fatto che un'esposizione debitoria venga regolata attraverso titoli piuttosto che in contanti non ha, in sé, rilievo (si tratta infatti di modalità che attengono alla copertura del fabbisogno). Le regolazioni debitorie infatti non vanno considerate nel fabbisogno di un determinato esercizio solo quando esse attengono a partite già considerate nella formazione del fabbisogno di anni precedenti.

In sostanza, gli effetti sulla formazione del fabbisogno delle operazioni di regolazioni debitorie in discorso sono indipendenti dalle modalità di copertura del fabbisogno formato. Da questo punto di vista, dunque, la sostituzione di anticipazioni dei tesorieri ai mutui della Cassa depositi e prestiti e successivamente la regolazione dell'indebitamento verso i tesorieri attraverso il rilascio di titoli di Stato non ha alcun effetto sul fabbisogno dell'intero settore pubblico. Piuttosto, si verificano modifiche nella distribuzione del fabbisogno tra i vari sotto-settori del settore pubblico; tuttavia le modalità delle operazioni sono tali che le modifiche ai fabbisogni dei vari sotto-settori si compensano tra il 1989 e il 1990.

Ipotizzando in primo luogo che le regolazioni debitorie avverranno per 4.800 miliardi nel 1989 e per i residui 1.200 miliardi nel 1990, e che la medesima cadenza si sarebbe verificata anche in assenza del decreto-legge in esame; in secondo luogo che i versamenti in tesoreria da parte degli Istituti di credito tesorieri degli enti avvengano per l'intero ammontare di 6.000 miliardi nel 1989 e, in terzo luogo, che le regolazioni debitorie in discorso riguardino partite non comprese nella formazione del fabbisogno del settore pubblico degli esercizi precedenti, si può comprendere come il decreto-legge non modifichi la situazione dei conti del settore pubblico, nè quella dei sotto-settori nel biennio 1989-1990; piuttosto si verifica un miglioramento del fabbisogno del settore statale nel 1989, esattamente compensato da un

equivalente peggioramento nell'anno successivo; naturalmente si verifica una modifica simmetrica a questa per quanto riguarda il sotto-settore delle Regioni-USL-Aziende di trasporto in modo da avere effetti nulli a livello di intero settore pubblico.

Un primo punto da sottolineare è che il peggioramento del fabbisogno del sotto-settore Regioni-USL-Aziende di trasporto nel 1989 si verifica perchè questo sotto-settore si indebita in questo anno per 6.000 miliardi verso i propri tesoreri; un'altra questione interessante è relativa al 1990, anno nel quale si ha una regolazione debitoria da non considerare nella formazione del fabbisogno, ma tale regolazione riguarda l'estinzione dei debiti verso i tesoreri delle Regioni-USL-Aziende di trasporto e comporta una riduzione dell'indebitamento di questo sotto-settore, compensato con un parallelo aumento dell'indebitamento del settore statale. A livello di fabbisogno questo spostamento di debiti tra i sotto-settori è segnalato dal peggioramento del fabbisogno del settore statale (e si tratta di un peggioramento del fabbisogno che ha la stessa natura del miglioramento registrato nel 1989) determinato dal trasferimento alle Regioni-USL-Aziende di trasporto per estinguere le anticipazioni, trasferimento che è la indispensabile contropartita contabile dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato (e quindi del settore statale) del debito verso le banche. Invece il miglioramento del fabbisogno delle Regioni-USL-Aziende di trasporto è dovuto al fatto che si deve registrare in entrata il trasferimento di 6.000 miliardi provenienti dal settore statale, mentre non va registrata l'operazione di estinzione delle anticipazioni concesse dai tesoreri perchè si tratta della estinzione di un debito contratto per la copertura del fabbisogno dell'esercizio precedente. Sono proprio gli effetti opposti sui fabbisogni dei due sotto-settori a segnalare che si tratta dello spostamento tra sotto-settori (senza effetti sul settore pubblico) della titolarità di un debito già formatosi (per la copertura del fabbisogno del precedente esercizio).

È quindi opportuno sottolineare che dal punto di vista del settore pubblico il decreto-legge produce effetti esclusivamente sul lato della copertura del fabbisogno. Infatti, mentre dal lato della formazione si continuano ad avere regolazioni debitorie in contanti per 4.800 miliardi nel 1989 e per 1.200 miliardi nel 1990, dal lato della composizione delle forme di copertura si verifica nel 1989 un aumento dell'indebitamento verso il sistema creditizio per 6.000 miliardi e una parallela riduzione del ricorso ad altre forme di copertura (titoli di Stato ed altro). Nel 1990 si ha una modifica della struttura dell'indebitamento in senso opposto: si riduce di 6.000 miliardi l'indebitamento verso il sistema bancario ed aumenta di 6.000 miliardi lo stock di titoli di Stato detenuti dalle banche.

Naturalmente si tratta di effetti di primo impatto, perchè non si può escludere che il sistema bancario reagisca modificando la struttura degli impieghi, compresi quelli in titoli pubblici o che comunque rappresentano un finanziamento del fabbisogno del settore pubblico.

Il senatore Bollini, nel dichiararsi contrario ad ogni modifica del bilancio attraverso un decreto-legge (oltretutto in quanto - nella fattispecie - operazione inutile perchè vi si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge di variazione del bilancio i cui tempi di approvazione possono essere estremamente ristretti) e nel dichiararsi altresì contrario alla violazione della legge di bilancio sostanzziata al comma 3 dell'articolo 5, chiede l'elenco dei capitoli per i quali si verificherà la riduzione del 2 per cento di cui al comma

1 di tale articolo e fa presente che il risparmio di cui al comma 3 avrebbe potuto essere realizzato mediante ritardi nei versamenti da parte del Tesoro.

Nel ritenere poi necessario un dettaglio per capitoli delle tabelle di riduzione dei residui di stanziamento, ciò anche in vista della nuova deliberazione per il bilancio 1990, condivide la sostanza delle considerazioni svolte in ordine al decreto, che comunque non deve essere un'operazione contabile scarsamente comprensibile per la pubblica opinione e per l'Assemblea: uno dei compiti della Commissione bilancio è quello appunto di chiarire tutti gli aspetti della manovra e raccordare alle effettive necessità dei debitori del settore pubblico i versamenti in tesoreria.

Fa poi presente che dovrà essere il Ministro del tesoro a chiarire la realtà della situazione della tesoreria, come impone indirettamente il fatto che è la prima volta che il Parlamento sia stato chiamato a decidere su questo aspetto e quindi effettivamente la situazione merita un chiarimento a livello politico più elevato.

Il presidente Andreatta riassume i propri intendimenti in materia di modifiche al decreto, nel senso che anzitutto occorrerà regolare le anticipazioni dei tesorieri in maniera contestuale agli effettivi pagamenti dei debitori ed estinguere poi le anticipazioni createsi mediante la cessione di titoli in essere nel portafoglio della Cassa depositi e prestiti e valutati ai prezzi correnti, fermo rimanendo che, se tali titoli non sono presenti in quel portafoglio, la Cassa acquisterà titoli di Stato: l'operazione proposta è volta tra l'altro ad evitare un passaggio di tutta la manovra attraverso il bilancio, con i conseguenti problemi di copertura finanziaria.

Ciò che deve rimanere chiaro - egli fa presente - è che con il decreto il fabbisogno non è sostanzialmente ridotto e questo è particolarmente importante per gli effetti di annuncio sulle parti sociali e sugli operatori, all'interno dei quali i comuni vanno tranquillizzati sul fatto che la quota di trasferimenti loro spettante sarà integrata nel 1990: proprio tali considerazioni costringono ad ipotizzare una manovra che abbia una chiarezza molto maggiore e che, proprio per questo, eviti che siano poste le premesse per la richiesta in futuro di coperture provvisorie e fittizie.

Dopo che il senatore Ferrari-Aggradi si è chiesto se il motivo vero del varo del decreto riguardi la necessità di evitare l'utilizzazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, il senatore Riva fa presente che è stato altamente opportuno che si sia sottolineata la neutralità del decreto sul fabbisogno, di cui va tra l'altro rimarcato l'effetto di interruzione dell'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, nel senso cioè di portare il Tesoro sul mercato tagliando il finanziamento forzoso da parte della Banca centrale: con il consolidamento a danno delle banche realizzato da questo decreto il Tesoro ha trovato un'altra forma surrettizia di finanziamento, il che fa capire fino a che punto si sia creata una situazione che va chiarita al più presto, anche per fugare qualsiasi dubbio negli operatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Andreatta fa presente che il prosieguo dell'esame del decreto-legge n. 113 avverrà nella prossima settimana, probabilmente nella

giornata di mercoledì 19, unitamente al decreto concernente misure in materia di finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Egli avverte altresì che la Sottocommissione per i pareri, presumibilmente nella giornata di martedì 18 aprile, esaminerà il disegno di legge n. 1689, di conversione del decreto-legge in materia, tra l'altro, di alleggerimento del drenaggio fiscale.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

130^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

DE CINQUE

Intervengono il ministro delle finanze Colombo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)**

Il relatore Beorchia dichiara di non essere in grado di svolgere oggi la relazione iniziale, a causa dell'ampiezza e della portata del testo del decreto (che contiene diversi provvedimenti collegati alla legge finanziaria, a suo tempo presentati in forma di disegni di legge ordinaria), nonché a causa del tempo troppo limitato per l'esame del testo in questione, tenendo conto del momento in cui si è reso disponibile il testo a fronte. Il relatore fa presente che non sembra dignitoso per la Commissione e per il Parlamento, limitarsi ad una relazione insignificante, senza entrare nel dettaglio dei problemi. Ritene pertanto di poter svolgere la relazione soltanto martedì mattina mentre, d'altra parte, ciò dovrebbe consentire un tempo adeguato di esame, tenendo conto del calendario dei lavori del Senato. Conclude dichiarando che in una ipotesi diversa non sarebbe in grado di svolgere le funzioni di relatore e quindi vi rinunciarebbe.

Il presidente Berlanda dichiara che, a seguito delle considerazioni esposte dal relatore, si riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione alle ore 12 per esaminare tali difficoltà e trovare una soluzione.

Interviene il Ministro delle finanze onorevole Colombo. Premesso che non è nè possibile, da parte sua, nè opportuno, entrare nel dettaglio degli articoli nella presente occasione, dichiara che si limiterà a dar conto delle questioni più dibattute nell'ambito del Governo (in ordine alla predisposizione del testo del decreto) e delle successive discussioni avvenute all'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame.

Riguardo alle modifiche del regime dell'IRPEF (titolo I), dopo aver osservato che è necessario valutare congiuntamente le aliquote e le detrazioni per poter esprimere un giudizio serio sul risultato effettivo che si è raggiunto - per il fisco e per i contribuenti - fa presente che vi era il proposito, da parte del Governo, di migliorare le condizioni per i contribuenti, mediante l'ampliamento di uno scaglione, ma è stato rilevato che l'onere indiretto, per l'Erario, sarebbe stato eccessivo; si è cercato quindi di operare sulle detrazioni, e sotto questa forma fu accolta l'esigenza di tutelare le famiglie monoreddito, e furono aumentate anche le detrazioni per le spese di produzione del reddito. Non è stato possibile, invece, aumentare le detrazioni per i figli a carico in quanto l'onere sarebbe stato eccessivo. Circa la ventilata riduzione dell'aliquota massima - una proposta che è contenuta in diverse iniziative legislative alla Camera e al Senato - il Ministro osserva che tale riduzione avrebbe una giustificazione, al fine di creare un clima migliore nei rapporti tra il fisco ed i contribuenti, dato che attualmente l'aliquota massima ha un livello quasi espropriativo. È sorta però l'obiezione che la riduzione dell'aliquota massima avrebbe presupposto un ampliamento delle basi imponibili; in tal senso si sta effettivamente procedendo, sia in relazione alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui al titolo II, sia in sede di norme antielusione, sia con il disegno di legge n. 1667 oggi all'esame della Commissione, sia infine con i progetti di revisione dell'imposizione sui redditi finanziari. Non è dato prevedere oggi quale di queste iniziative si concluderà prima, comunque, sottolinea il Ministro, la linea seguita dal Governo e dal Parlamento è appunto quella indicata da tali iniziative. Circa il dibattuto problema delle dimensioni del *fiscal drag*, osserva che da molte parti è stato vivacemente rimproverato al Governo di non aver studiato a fondo il problema: in realtà il Governo ha esaminato assai approfonditamente tutti gli aspetti del *fiscal drag* già da lungo tempo, ed ha proceduto ad assidui incontri con le rappresentanze sindacali sin dalla scorsa estate. Da tutte queste premesse è derivata una linea di fondo del Governo sul *fiscal drag*, che il Ministro invita i Commissari a prendere in attenta considerazione.

Passando ad esaminare il problema della copertura finanziaria del provvedimento, ed in particolare dei maggiori oneri recati dall'articolo 3, (che non è stato modificato dalla Camera) fa presente anzitutto che una copertura per tale articolo, sotto un certo aspetto, non sarebbe nemmeno presentabile fino a quando non sarà possibile quantificare il relativo onere. D'altra parte, è stato obiettato che il Governo, mediante la determinazione di un tasso di inflazione programmato, ha lo strumento per poter dare una quantificazione all'onere sui futuri esercizi recato dall'articolo 3. Si tratta di argomenti variamente opinabili, in ogni caso, il Governo ritiene che per la copertura in questione ci si debba fondare sulla legge finanziaria, intendendo con ciò che al momento in cui il maggiore onere diverrà concreto si debba in quella sede istituire una apposita entrata o maggiore entrata. È stato comunque sottolineato da parte del Governo che è necessaria una copertura specifica, costituita da una maggiore entrata, non essendo affatto sufficiente una disposizione di maggior ricorso al mercato e cioè al debito pubblico. Dopo essersi soffermato su altre ipotesi e suggerimenti che sono pervenuti

nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, in ordine agli strumenti giuridici utilizzabili per la copertura finanziaria, il Ministro passa ad illustrare l'innovazione, modificata dalla Camera, della suddivisione in due quote dei versamenti di acconto IRPEF (articolo 4 così come sostituito dalla Camera dei deputati), innovazione intesa ad adeguare tali anticipazioni alle esigenze dell'Erario: con questa innovazione una entrata di circa sedicimila miliardi viene anticipata da novembre a maggio. Ne consegue un assai opportuno rallentamento della domanda, nonché un minor ricorso al mercato, con conseguente minor onere per interessi sul debito pubblico per circa 500 o 600 miliardi.

Passando a considerare il Titolo II del decreto, il Ministro fa presente anzitutto che alla Camera è stata introdotta l'innovazione importante consistente nel ridurre il limite inferiore per il regime di contabilità semplificata da 36 a 18 milioni: si tratta di una innovazione che presenta diversi aspetti, in quanto sarà forse gradita ad alcuni settori del commercio, per ragioni comprensibili anche se non sempre apprezzabili, ma è sfavorevole agli artigiani e a qualche settore delle libere professioni. Comunque, dopo lunghe discussioni, all'altro ramo del Parlamento si è deciso di scendere ai 18 milioni, non certo quindi perchè il Governo - come è stato supposto - avesse premuto in tal senso (in quanto obbligato dagli accordi sindacali), bensì perchè questa è stata la volontà dell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, osserva il Ministro, si verificherà nel tempo il buon funzionamento o meno di tale limite ridotto, al fine di eventuali successive modifiche; anche tenendo conto che l'Amministrazione finanziaria subisce da questa innovazione un aggravio di lavoro non indifferente. Dalla riduzione ai 18 milioni consegue una modifica ai coefficienti, che ovviamente non possono avere la stessa ampia articolazione, su questa nuova base; sono stati quindi ridotti di numero. Circa la loro determinazione in futuro (al di là del presente decreto) il Ministro fa presente che è necessario procedere mediante delega legislativa al Governo, perchè atti non aventi forza di legge sarebbero troppo facilmente resi vani dai ricorsi in sede amministrativa.

Circa il problema del cosiddetto «condono», il Ministro dichiara che esso non ha come unica motivazione l'esigenza di portare nuove entrate all'Erario, essendovi la ragione obiettiva costituita dall'opportunità, che si dà ai contribuenti che si inseriscono nel sistema, di rettificare le loro posizioni: in assenza di tale condono, il timore di essere esposti al raffronto con le precedenti dichiarazioni, assai esigue, avrebbe indotto a mantenere, pur rischiando, dichiarazioni di modesta entità. Vi è quindi una fondata supposizione che tale possibilità possa essere largamente utilizzata dai contribuenti. Si tratta ora, nella versione definitiva, di un «differimento dei termini» e di una dichiarazione non più integrativa bensì sostitutiva, in modo da innovare totalmente alla situazione precedente, evitando così sanzioni amministrative e penali, anche se su tale questione sono state date diverse interpretazioni. Per quanto concerne le dimensioni del condono (in relazione al numero dei contribuenti coinvolti) il Governo aveva ritenuto di attenersi al limite costituito dalle opzioni per il regime forfettario, ma alla Camera si è preferito ampliare la platea dei contribuenti, con conseguente presumibile aumento del gettito.

Alla Camera è stato deciso di trasferire alcune importanti questioni nel disegno di legge Camera n. 3705, diretto a conferire deleghe legislative al

Governo. È prevista cioè la soluzione della delega per le disposizioni antielusione, per i centri di assistenza fiscale, per i coefficienti del regime forfettario.

Circa le norme antielusione, alla Camera non vi è stato il tempo per un esame approfondito, sono state recate modifiche quindi soltanto alle spese di rappresentanza e sui tassi di interesse per le operazioni «interne». Tuttavia, quest'ultima modifica non appare sufficiente: il riferimento al tasso di sconto (di cui al testo approvato dal Senato e trasferito dal Governo nel decreto-legge) provoca distorsioni che occorre evitare; sembra inoltre che vengano coinvolti anche i tassi interbancari. La questione pertanto dovrà essere risolta in altra sede, e alla Camera si è deciso che anche per questa finalità dovrà essere utilizzato il disegno di legge n. 3705 sopra menzionato, in modo da attribuire a tal fine una delega al Governo; il quale però deve avere il tempo di sottoporre il problema ad una riflessione accurata e di ascoltare tutti gli interessi coinvolti. È stata inserita nel disegno di legge di delega anche la norma che definisce il concetto di elusione di imposta, e ciò mediante una formulazione (articolo 1 del disegno di legge 3705) che è ritenuta preferibile - rispetto alla precedente - dal Governo stesso.

Dopo essersi soffermato a chiarire le modifiche recate in tema di aliquote ridotte per l'imposta sul valore aggiunto - in particolare circa i problemi sollevati dalle cooperative edilizie - il Ministro, passando alle osservazioni conclusive, sottolinea che si è dimostrato un errore il provvedere alle necessità di copertura evidenziate dalla finanziaria mediante i provvedimenti cosiddetti «collegati» perchè, trattandosi di provvedimenti recanti non soltanto maggiori entrate ma anche rilevanti innovazioni strutturali, il loro *iter* parlamentare non può essere breve. Il Ministro Colombo conclude, infine, sottolineando che l'importante decreto-legge sottoposto ora all'esame del Senato incide notevolmente sul sistema fiscale italiano, ha una rilevante portata sociale, innova nei rapporti coi contribuenti, affida all'Amministrazione finanziaria compiti aggiuntivi ed anche onerosi, produce, rispetto alle previsioni iniziali, un maggior gettito dal condono, per le ragioni sopra indicate, compensato da maggiori oneri di restituzione ILOR, e, oltre a ciò, contiene norme compensantesi reciprocamente, quanto al gettito, in materia di elusione di imposta.

Il presidente Berlanda ringrazia il Ministro delle finanze per il suo intervento assai interessante, che ha chiarito l'evoluzione dei problemi presso il Governo e l'altro ramo del Parlamento, e facilita notevolmente la soluzione delle difficoltà che ostacolano l'esame presso la 6^a Commissione. Occorre aver presente a tal riguardo, osserva il Presidente, che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha avuto nella presente legislatura pochissime occasioni di occuparsi dei problemi tributari, in quanto gran parte delle sue competenze in materia sono state trasferite virtualmente alla 5^a Commissione, avendo il Governo introdotto tali problemi nella legge finanziaria; e per il resto sono stati esaminati (ormai da sei mesi) costantemente presso l'altro ramo del Parlamento. Il Governo, conclude il Presidente, potrà trarre esperienza dalle attuali difficili vicende che attraversano i provvedimenti fiscali, constatando i lati negativi della introduzione della materia fiscale nella legge finanziaria e dell'affidare i provvedimenti tributari in prima lettura, tutti e contemporaneamente, ad uno stesso ramo del Parlamento.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore De Cinque rileva, preliminarmente, come il provvedimento in esame assuma un grande significato per la politica fiscale del Governo e per la complessiva gestione del nostro patrimonio immobiliare. Dall'esame del contenuto del decreto-legge vengono in risalto, ancora una volta, alcuni annosi problemi della nostra Amministrazione finanziaria, in particolare quelli riguardanti il settore del catasto; un primo problema che occorre sottolineare è l'enorme ritardo nelle volture catastali, le cui conseguenze vengono prevalentemente sopportate dal pubblico che viene in qualche modo in contatto con gli uffici del catasto. Non si riesce in questo senso, a capire perchè, dopo averne tanto discusso e dopo aver varato diversi provvedimenti in materia, non si sia in grado di intaccare sensibilmente il volume di arretrato delle pratiche giacenti.

Passando a trattare alcuni aspetti specifici riguardanti l'articolato, l'oratore esprime alcune perplessità sulla reale capacità dei comuni di ottemperare a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4. Si tratterà infatti di assumere personale che esegua un controllo a tappeto di tutto il patrimonio immobiliare presente nel comune per indicare successivamente agli uffici finanziari gli immobili non compresi negli elenchi preventivamente a loro inviati: pensare che questo possa essere fatto nell'arco di sei mesi e senza un tornaconto economico per i comuni sembra veramente poco realistico.

Dopo aver espresso poi alcune perplessità in merito a quanto previsto dall'articolo 10 (sarebbe necessario un maggior impegno da parte degli UTE per il classamento delle variazioni delle colture), si sofferma dettagliatamente sul comma 4 dell'articolo 4. Fa presente, a tal proposito, che questo sembra uno dei casi in cui il Governo non doveva ricorrere (come troppo spesso fa) alla decretazione d'urgenza; in particolare, occorre essere molto cauti nella comminazione della sanzione della nullità degli atti di trasferimento, in quanto potrebbero esserci delle implicazioni negative non solo per le parti immediatamente stipulanti ma anche per quelle interessate da successivi atti di compravendita. Si dovrebbero insomma specificare meglio le conseguenze, per esempio, di una dichiarazione mendace (l'atto sarebbe o meno nullo?). Data la delicatezza della questione bisognerebbe, insomma, approfondire meglio la reale portata della sanzione della nullità degli atti, escludendo specificamente alcuni casi che non sembrano doversi ricomprendere nella fattispecie prevista.

Con riferimento poi al comma 2 dell'articolo 6, occorrerebbe, per dare maggiore certezza all'attività di compravendita di immobili, prevedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive anche prima del periodo previsto nel comma stesso (dal 1° al 30 novembre 1989).

Interviene successivamente il senatore Candioto che, dopo essersi associato alle osservazioni testè fatte dal senatore De Cinque, sottolinea le proprie perplessità in merito al tenore dell'articolo 10, preannunciando la necessità di apportare alcune modifiche al decreto, che peraltro dichiara di condividere nel suo complesso.

Prende poi la parola il senatore Favilla, il quale ribadisce la necessità di riordinare il catasto, quale momento essenziale per acquisire una esatta conoscenza del patrimonio immobiliare. Teme tuttavia che il provvedimento in esame, così come è concepito, possa non raggiungere complessivamente gli obiettivi che si propone, ma implicare invece un ulteriore aumento delle incombenze burocratiche dei comuni. L'esigenza primaria è quella comune di avere un catasto completo, aggiornato e probante, che sia anche uno strumento aperto a tutti i settori della pubblica amministrazione e allo stesso pubblico degli utenti. In questo senso è comunque giusto l'indirizzo dato dal provvedimento di far operare congiuntamente catasto ed enti locali.

L'oratore termina il suo intervento esprimendo alcune perplessità su determinati aspetti del provvedimento, anche sotto l'aspetto della tecnica legislativa.

Ha poi la parola il senatore Pizzol, il quale dichiara di condividere sostanzialmente l'intervento del senatore Favilla; peraltro alcune norme potevano essere contenute in un apposito disegno di legge e forse essere scritte meglio, dal punto di vista della tecnica legislativa. Dichiara, in sostanza, di condividere la parte del decreto che comporta maggiori entrate, mentre alcune perplessità suscitano le altre norme procedurali volte ad una migliore conoscenza del patrimonio immobiliare in collaborazione tra uffici finanziari e comuni. Dichiara infine di non condividere lo slittamento al periodo di imposta 1989 di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 10.

Ha quindi la parola il senatore Leonardi che, dopo aver dichiarato di condividere gli obiettivi del provvedimento, si sofferma sul ruolo demandato ai comuni per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. Non c'è dubbio - continua l'oratore - dell'utilità del coinvolgimento degli enti locali, anche se rimane difficile pensare ad un proficuo impegno dei comuni, i quali dovrebbero sobbarcarsi onerosi compiti, anche in termini finanziari, senza avere un adeguato momento di ritorno. Per essere estremamente realistici bisognerebbe, insomma, prevedere una qualche compartecipazione degli enti in questione al gettito previsto dal provvedimento.

Il presidente Berlanda informa che il Consiglio generale del notariato ha chiesto di essere ascoltato in relazione al decreto-legge in esame; dichiara comunque chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (1669)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Mancina, riferendosi al proprio intervento di ieri, integra l'emendamento da lui presentato (riguardante l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 19 al 9 per cento nel settore calzaturiero) con l'indicazione di una copertura consistente essenzialmente nel raddoppio della sovrainposta per i cosiddetti super alcolici di cui al comma 22 dell'articolo 8 della legge 11

marzo 1988, n. 67; fa presente, a tal proposito, che l'abbassamento dell'aliquota IVA in questione contribuirà ad alleviare le difficoltà di un settore certamente in crisi.

L'emendamento così modificato viene sottoscritto anche dai senatori Pizzol e Ricevuto.

Il senatore Brina presenta, a sua volta, due emendamenti sottoscritti anche da altri senatori comunisti: il primo, dello stesso tenore di quello del senatore Mancina riguardante l'IVA sulle calzature, il secondo concernente la fissazione al 4 per cento dell'aliquota IVA sulle cessioni e le importazioni degli organismi utili (insetti e acari) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura.

Il sottosegretario De Luca chiede ai senatori Mancina e Brina, presentatori di due emendamenti dello stesso tenore, da quale periodo debba intendersi variata la sovrapposta sui superalcolici il cui gettito dovrebbe coprire la diminuzione dell'aliquota IVA.

I senatori Mancina e Brina dichiarano, rispettivamente, che la decorrenza delle due variazioni d'imposta deve essere contestuale.

I proponenti dei due emendamenti in questione dichiarano di modificarli con la precisazione suddetta.

Il presidente De Cinque avverte che gli emendamenti presentati verranno trasmessi alla 5^a Commissione per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda comunica che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi alle ore 12, ha deciso che l'esposizione del relatore sul disegno di legge n. 1689 di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989, avverrà nella mattinata del prossimo martedì per dar tempo al relatore e a tutti i commissari di esaminare attentamente il provvedimento che incide sensibilmente sull'attuale legislazione tributaria in materia di IVA ed imposte sul reddito.

La seduta termina alle ore 12,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

99^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

VESENTINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sir Ian Gourlay, direttore generale dei Collegi del Mondo Unito.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla prevista istituzione di un «Collegio del Mondo Unito» a Matera, di cui al disegno di legge n. 852: audizione del Direttore generale dei «Collegi del Mondo Unito»

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente Vesentini ringrazia l'ospite, ricordando le finalità dell'indagine.

Sir Ian Gourlay, dopo aver fatto presente che, quale direttore generale dei Collegi del Mondo Unito, egli si occupa dell'istituzione di nuovi Collegi, illustra i criteri cui si attiene al riguardo il Consiglio internazionale, pur facendo presente di non poter in alcun modo anticiparne gli orientamenti rispetto a singole proposte.

In primo luogo, il movimento dei Collegi è profondamente grato all'Italia per ciò che è stato fatto a Duino, di cui è molto orgoglioso: l'Italia ha dato un esempio, che dovrebbe essere seguito anche dagli altri paesi, per il contributo offerto al successo del movimento nel suo complesso. D'altra parte - prosegue - sono occorsi otto anni per giungere al pieno sviluppo del Collegio di Duino, il che dimostra come non si possa essere precipitosi se si vogliono ottenere risultati concreti e duraturi. Ricorda poi che i sette Collegi esistenti sono affiancati da ben 70 comitati nazionali, coordinati dal centro di Londra.

Al momento sono in esame una decina di nuovi progetti, dei quali appaiono particolarmente interessanti quelli di Hong Kong e della Norvegia, per la particolarità delle rispettive condizioni ambientali. Il primo, in special modo, potrebbe consentire un'apertura verso il mondo comunista che è vivamente auspicata, stante la volontà del movimento di allargarsi a tutte le culture ed aree geografiche, anche al di fuori dell'Occidente anglofono nel quale finora si è radicato. Sir Ian Gourlay ricorda poi le finalità di collaborazione culturale, senza alcuna discriminazione ideologica, culturale

o religiosa che ispirano il movimento, e passa quindi ad esporre i principi ai quali si attiene il Consiglio internazionale per le nuove istituzioni. In primo luogo, va chiarito che il centro di Londra non intende - nè potrebbe - imporre la propria volontà ai singoli paesi. Poi i nuovi Collegi non devono assolutamente avere riflessi negativi a danno dei Collegi già esistenti. Ogni nuovo Collegio, cioè, deve disporre di fondi adeguati per l'istituzione, il funzionamento ordinario e per le borse di studio da destinare agli studenti, nazionali e stranieri. Infatti l'obiettivo del movimento è di raccogliere i giovani sul piano delle motivazioni e della cultura e non certo su quello del censo: pertanto si richiede una adeguata dotazione finanziaria.

Ricorda quindi che al momento in nessun paese al mondo esistono due Collegi, e Londra non ha mai auspicato la creazione di un secondo Collegio in Italia, poichè ritiene prioritaria l'apertura a nuove culture; se peraltro in Italia vi è una richiesta in tal senso e sussistono tutte le condizioni necessarie, non vi è alcuna opposizione in linea di principio.

Illustra quindi il processo attraverso il quale si giunge alla creazione di un nuovo Collegio, che trae origine dalla presentazione di un analitico studio di fattibilità da parte del paese interessato, da inoltrare a Londra tramite i canali ordinari del movimento. A questo punto, mediante accertamenti e sopralluoghi, Londra dovrà verificare la sussistenza di un consenso unanime nel paese interessato, non solo da parte del Comitato nazionale e dell'eventuale Collegio preesistente, ma anche del Governo, del Ministero interessato, degli enti locali e dell'università. Egli sottolinea quindi che tale processo può richiedere molto più tempo di quanto si immagini. Vi sono inoltre altre condizioni di carattere materiale e organizzativo da accertare. Avverte poi che, nel caso specifico, a Londra non è ancora pervenuta alcuna formale richiesta per l'istituzione del Collegio di Matera.

Egli auspica comunque che ciò sia possibile senza dar luogo ad alcuna forma di concorrenza con il Collegio di Duino, dal momento che lo spirito del movimento impone una profonda collaborazione su ogni piano - finanziario, organizzativo, culturale - fra i Collegi. In conclusione, Londra è interessata al progetto, che appare in linea di principio ottimo. Se verrà inoltrata la necessaria richiesta, il Consiglio internazionale dovrà attingere informazioni da tutti gli esperti - a partire dal Comitato nazionale e dal Collegio di Duino - prima di decidere.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Kessler domanda di conoscere l'opinione del Consiglio internazionale sulla situazione finanziaria del Collegio di Duino.

La senatrice Alberici, ricordata la visita compiuta a Matera da una delegazione della Commissione, osserva di avere appreso dei contatti intervenuti tra i responsabili del Collegio di Duino, i rappresentanti del Consiglio internazionale ed i promotori dell'iniziativa. Domanda a questo proposito cosa è necessario compiere per affrettare i tempi preliminari all'istituzione del nuovo Collegio a Matera.

La senatrice Callari Galli, preso atto dell'impostazione multiculturale dei Collegi del Mondo Unito, chiede di sapere quale indirizzo educativo venga perseguito in merito alla diversità sessuale degli allievi ed alla loro diversa capacità di apprendimento.

Il senatore Spitella domanda ulteriori informazioni sugli ordinamenti didattici ed i programmi di studio seguiti nei Collegi del Mondo Unito, tutti

essendo comunque persuasi delle ottimali condizioni in cui si trovano gli allievi. Egli ha comunque tratto l'impressione che i corsi risultino meno approfonditi ed impegnativi rispetto a quelli impartiti dalle corrispondenti scuole nazionali; l'oratore chiede in particolare di sapere quali programmi siano obbligatori od opzionali e quale orientamento venga seguito per favorire la formazione di studenti di provenienza così diversa.

Il senatore Cardinale, premessa la propria qualità di parlamentare di Matera e ricordata la visita già effettuata dai rappresentanti dell'organizzazione, i quali hanno espresso una valutazione di massima positiva circa l'iniziativa, e ricordato altresì il sopralluogo eseguito da una delegazione della Commissione istruzione, prende atto dell'esigenza, rappresentata dal Direttore generale dei Collegi del Mondo Unito, di una richiesta ufficiale proveniente dalle autorità nazionali; domanda quindi di sapere se l'avvio di un procedimento di approvazione di una apposita legge istitutiva non possa di per sé essere considerata sufficiente a tale fine. D'altronde il comitato promotore, finché il Collegio non sarà istituito, non ha una pienezza di responsabilità giuridica.

Il presidente Vesentini chiede infine una valutazione dei risultati ottenuti in relazione al rientro di giovani educati nei Collegi nelle comunità di origine; domanda altresì una valutazione statistica circa i tempi necessari per l'istituzione di analoghi Collegi in altri paesi.

Risponde sir Ian Gourlay, direttore generale dei Collegi del Mondo Unito, osservando che il Collegio di Duino non dispone di mezzi stabili di finanziamento; nessun Collegio detiene però una sicurezza assoluta circa i propri mezzi finanziari e pertanto, nel caso specifico, qualche preoccupazione è giustificata circa l'eventualità dell'istituzione di un secondo Collegio in Italia. In merito poi ai tempi necessari ed alle modalità di una loro accelerazione, insiste dichiarando che occorre innanzitutto acquisire una valutazione del Consiglio internazionale, al quale deve essere sottoposta una richiesta ufficiale. Per coagulare il necessario consenso dell'organizzazione internazionale ci vorrà inmancabilmente del tempo. Preso atto dell'unanimità dei pareri favorevoli acquisiti in Italia, precisa che, in relazione ai profili didattici o comunque legati ai corsi impartiti, i vari Collegi dispongono di piena autonomia. Anche la sua esperienza relativa alla differenziazione dei sessi e alla diversa capacità di apprendimento non è sufficiente per fornire una risposta sicura; i risultati complessivi sono comunque eccellenti, tenuto conto che gli studenti sono molto selezionati, analogamente al corpo docente. Un ambiente così pluralista sotto l'aspetto culturale risulta molto stimolante. La Commissione potrà acquisire ulteriori informazioni presso i responsabili del centro di baccalaureato internazionale, che risiede a Ginevra.

Il direttore generale assicura comunque che i programmi di insegnamento, anche in un confronto internazionale, risultano adeguati; ben poche università nel mondo ignorano l'esistenza dei Collegi del Mondo Unito e generalmente i programmi sono ritenuti più ampi ed approfonditi di quelli seguiti dalle corrispondenti scuole pubbliche nazionali. Gli studenti risultano inoltre avvantaggiati dal contatto reciproco, che prescinde completamente dal ceto sociale di provenienza. Manifesta pertanto la propria sorpresa nell'udire qualche dubbio circa i programmi di insegnamento del baccalaureato internazionale.

In merito alla possibile accelerazione dei tempi per l'istituzione del Collegio in Matera, sir Gourlay precisa che il Consiglio internazionale non è in grado di imporre una propria soluzione in un particolare paese, limitandosi esso ad esaminare le richieste che sembrano più idonee. Il procedimento istitutivo è molto complesso e solitamente fa capo ad un organismo che si assume la responsabilità di questa fase iniziale. Il Consiglio non è in grado di sollecitare il comitato promotore, nè di determinarne i tempi di decisione.

Sulla questione dell'inserimento degli studenti che hanno seguito corsi presso uno dei Collegi, l'oratore sottolinea di nuovo la particolarità dell'esperienza svolta in un ambiente ricco di sollecitazioni. Un approfondito esame eseguito sugli studenti del Collegio canadese ha fornito risultati estremamente positivi; lo studente viene abituato ad un approccio di tipo universitario, acquisendo così una maggiore autonomia che ne favorisce la maturazione. Innumerevoli casi confermano la bontà dei corsi impartiti a giovani che provengono da paesi diversi e che fanno vita in comune per due anni. In merito infine ai tempi medi necessari per l'istituzione di un nuovo Collegio, il Direttore generale chiarisce che ogni caso risponde a diverse particolarità. Negli Stati Uniti, ad esempio, il procedimento istitutivo si è protratto per poco più di un anno, essendo intervenuto un mecenate il quale ha rapidamente consentito l'acquisizione delle necessarie strutture edilizie. Non mancano comunque altri esempi nei quali i tempi occorrenti sono risultati più prolungati.

Il presidente Vesentini ringrazia quindi sir Ian Gorulay per il fattivo contributo portato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE***Libertini ed altri: Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256);****Fabbi ed altri: Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391);****Deputati Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1292), approvato dalla Camera dei deputati;****Zanella ed altri: Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico (1183)****Degan ed altri: Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del Po, nonché per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi (561);****Mancino ed altri: Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del Reno, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico (833);****Fabbi ed altri: Norme ed interventi per il bacino idrografico del Po (857)****Giustinelli ed altri: Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Tevere e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi (1456)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei nn. 256, 391, 561, 833, 857, 1183 e 1292; seguito dell'esame e rinvio del n. 1456)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 aprile.

Il relatore Bosco propone alla Commissione una serie di modifiche per il coordinamento del testo accolto relativamente ai disegni di legge in titolo, rammentando che esse sono state già esaminate nel corso dell'Ufficio di presidenza tenutosi in mattinata e che sulla loro opportunità vi è stata unanimità di consensi.

Senza discussione, la Commissione accoglie le predette proposte di coordinamento che recepiscono anche un emendamento del senatore Cutrera, introduttivo di un articolo 9-bis, accantonato in precedenza.

In sede di conferimento del mandato al relatore, la Commissione autorizza il senatore Bosco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1292, nel testo emendato, ed a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 256, 391, 561, 833, 857 e 1183.

Il Presidente avverte che, pertanto, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1456 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano**

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GIUSEPPE

La seduta inizia alle ore 9,15.

DELIBERAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sull'organizzazione dei lavori, nell'ambito della quale è emerso un orientamento prevalente ad avanzare la richiesta di una proroga del termine finale dell'inchiesta. Nel prendere atto di tale orientamento, propone che il termine sia prorogato al 31 luglio e che il supplemento di inchiesta riguardi non soltanto le strutture di accoglienza e di cura per gli anziani non autosufficienti, ma anche la praticabilità di soluzioni alternative al ricovero in istituto, quale ad esempio l'assistenza domiciliare. Occorre cioè approfondire alcune proposte già esaminate dalla Commissione, alla luce delle esperienze concrete realizzate in numerose città italiane. Il Presidente invita poi tutti i Gruppi parlamentari ad esprimersi in merito a tali proposte, per presentare poi in maniera unitaria la proposta di proroga del termine finale dell'inchiesta.

Il senatore Cassola ritiene preferibile limitare il supplemento di inchiesta unicamente alle ispezioni in strutture residenziali per anziani, ma dichiara che non si oppone alla richiesta di ampliare ulteriormente l'indagine. È comunque possibile, a suo avviso, iniziare immediatamente l'esame dello schema di relazione, fatta eccezione per le parti relative alle strutture di accoglienza e di cura per gli anziani.

Anche il senatore Manzini ritiene possibile cominciare il dibattito sullo schema di relazione, restando inteso che l'approvazione del documento dovrà avvenire al termine dell'inchiesta. Il senatore Ranalli sottolinea che un giudizio complessivo sulla relazione deve necessariamente tener conto delle risultanze che emergeranno dalle ulteriori indagini che la Commissione svolgerà; nel frattempo, è possibile soltanto iniziare la discussione sulle questioni non strettamente connesse a tali indagini.

Il senatore Cappelli si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Presidente e concorda sulla possibilità di iniziare la discussione dello schema di relazione. Per quanto riguarda i sopralluoghi, pone in risalto l'opportunità

di effettuare visite soprattutto nelle regioni in cui la Commissione non si è ancora recata.

Il senatore Lops dichiara di condividere tale punto di vista e, in particolare, ribadisce la proposta - già espressa nella seduta di ieri - di visitare soprattutto le strutture di accoglienza e di cura situate nelle regioni meridionali. Propone altresì che l'Ufficio di Presidenza sia convocato immediatamente dopo l'eventuale approvazione della proposta di proroga, al fine di concordare le modalità delle ulteriori indagini.

Il senatore Parisi auspica che il supplemento di inchiesta serva soprattutto a studiare le aree di particolare emergenza, in relazione alle carenze o ai disservizi riscontrabili nelle strutture assistenziali. Ciò consentirebbe di fornire importanti punti di riferimento non solo al legislatore, ma anche agli amministratori degli enti locali. Ritiene altresì opportuno che la Commissione si avvalga della proroga per approfondire le concrete possibilità di integrare i servizi sanitari e socio-assistenziali anche nell'attuale quadro istituzionale, essendo poco realistico ipotizzare che sarà possibile, nel breve periodo, sciogliere i nodi istituzionali che finora hanno determinato una netta separazione fra tali servizi.

Il senatore Sirtori auspica che la relazione della Commissione non rappresenti un contributo prevalentemente teorico, ma fornisca alle forze politiche gli elementi per poter poi elaborare una legge-quadro sull'assistenza agli anziani.

Il Presidente prende atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito ed esprime l'avviso che, nel caso siano prorogate le funzioni della Commissione, si possa procedere contemporaneamente agli ulteriori sopralluoghi e all'approfondimento di altre questioni di uguale importanza, in vista dell'approvazione del documento conclusivo.

Il senatore Cassola sottolinea nuovamente che nulla impedisce alla Commissione di iniziare a discutere immediatamente lo schema della relazione, accantonando la parte che riguarda le strutture di accoglienza e di cura.

Il Presidente concorda con il senatore Cassola e preannuncia che la Commissione sarà convocata nella prossima settimana per iniziare l'esame dello schema di relazione.

La seduta è tolta alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

Presidenza del Presidente
AUGUSTO BARBERA

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura, Cimino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputati Parlato; Sterpa ed altri; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri:
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n.203, relativa alla
conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1513), approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione)

Il senatore Scivoletto, relatore, illustra dettagliatamente i contenuti del provvedimento, ricordando che le proposte da cui esso scaturisce presero le mosse, nella scorsa legislatura, dalla sentenza n. 138 del 1984 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge n. 203 del 1982, recante norme sui contratti agrari, nella parte in cui prevedeva che, nel caso di concedente che sia imprenditore a titolo principale o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione riprende in larga parte quello già approvato, nella scorsa legislatura, dalla Camera e quindi trasmesso al Senato, che non poté però completarne l'esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il testo attuale è stato approvato a larghissima maggioranza dalla Commissione agricoltura della Camera in sede legislativa e, per quanto concerne le norme riguardanti le Regioni, vale a dire quelle di cui al comma 2 ed al comma 3 dell'articolo 3, risulta rispettoso dell'assetto delle competenze che alle Regioni stesse spettano in questa materia.

Considerate le finalità complessive cui appare ispirato il disegno di legge, che reca le condizioni per rimuovere un fattore di conflittualità nei rapporti sociali nelle campagne e persegue lo scopo di precisare ruolo, mansioni ed impegni della figura dell'imprenditore di aziende agricole, e

tenuto conto della già rilevata correttezza delle norme che disciplinano l'intervento delle Regioni, propone in conclusione che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Meleleo esprime la propria adesione alla proposta formulata dal relatore, sottolineando gli effetti positivi che il provvedimento potrà avere sullo stato delle campagne con specifico riferimento a quelle del Sud, di cui ricorda la prevalente vocazione agricola.

Il sottosegretario di Stato all'agricoltura Cimino, condivide l'esposizione del relatore, evidenziando come il provvedimento corrisponda alla necessità di sanare una situazione che si trascina da molti anni. Sottolinea il significato della riduzione, determinata dal disegno di legge, dell'area della vecchia proprietà terriera e del contemporaneo aumento di quella riservata alla figura dell'imprenditore, nella prospettiva del superamento dell'attuale stato di sofferenza dell'agricoltura italiana.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore che viene approvata all'unanimità.

Aliverti ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1445)

Deputati Rallo ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1657), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione del Senato)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Galeotti, rilevando che la scelta di fondo operata dal disegno di legge in esame è quella di collocare l'attività di estetista nell'area di quelle riconducibili all'artigianato anziché, come pure era stato proposto, nell'area delle professioni sanitarie. Si tratta di una scelta che recepisce un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ed è ispirata alla considerazione che l'attività di estetista comprende trattamenti eseguiti, è vero, sul corpo umano, ma per scopi che non sono terapeutici bensì come è chiarito nell'articolo 1, sono quelli di mantenere il corpo stesso in condizioni ottimali od anche di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico mediante la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi.

Pur considerando positivamente il fatto che il legislatore abbia affrontato i problemi connessi alla definizione di una nuova professione che interessa quarantamila operatori, non può non sottolineare, per quel che concerne il rispetto degli ordinamenti regionali, che il disegno di legge è ben lungi dal presentare le caratteristiche proprie di una legge-quadro, in quanto non si limita a tracciare linee generali ma si spinge sino a dettare norme di mero dettaglio. A solo titolo di esempio cita l'articolo 3, relativo ai corsi regionali di qualificazione professionale, dei quali si stabilisce persino la durata minima in termini di ore; l'articolo 4, comma 5, che prevede la possibilità che l'attività di estetista possa essere svolta non solo presso il domicilio dell' esercente, ma anche presso apposita sede designata dal committente e l'articolo 8, comma 2, il quale stabilisce quali debbano essere le materie necessariamente presenti tra gli insegnamenti fondamentali tecnico-pratici previsti dai programmi che le regioni debbono predisporre per i corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale.

L'elenco delle citazioni potrebbe continuare ma quelle fatte sono già

sufficienti ad avviare una riflessione di carattere generale sull'impostazione di questa come di altre leggi-quadro, impostazione che richiede una puntuale azione di stimolo da parte della Commissione nei confronti delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento, al fine di evitare la proliferazione di norme di dettaglio ed il rispetto di corretti criteri di politica legislativa che tengano conto degli spazi spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Il lavoro sin qui svolto dal Parlamento è certamente degno del massimo rispetto ed anzi, per quanto riguarda l'ambito regionale, si deve anche considerare che il testo messo a punto vale anche a superare difficoltà che le stesse regioni hanno incontrato in passato come, ad esempio, quelle legate alla definizione dell'attività di estetista, cioè a dire uno dei punti nodali di questa materia.

Concludendo manifesta un orientamento positivo in relazione alla circostanza che con l'iniziativa legislativa in esame ci si avvia a regolamentare un settore realmente bisognoso di una disciplina chiara e specifica; d'altro canto ritiene assolutamente necessario evidenziare l'eccessiva presenza di norme di dettaglio. Si tratta, in realtà, di un difetto presente sostanzialmente in tutte le proposte parlamentari dalle quali è scaturito il testo unificato ora in discussione. E tuttavia ritiene che proprio questo dato di fatto renda indispensabile la formulazione di rilievi critici da parte della Commissione a tutela degli spazi che l'orientamento costituzionale prevede in favore delle Regioni.

Il Presidente condivide l'impostazione del relatore e sottolinea che effettivamente il legislatore dimostra qui di non riuscire a legiferare per principi generali. Per verificarlo è sufficiente considerare le norme dell'articolo 1, comma 2, relative alle tecniche ed agli strumenti per lo svolgimento dell'attività di estetista.

Il deputato Meleleo concorda con l'esposizione del relatore e ritiene che proprio l'importanza e la complessità dell'argomento meritino una riflessione ulteriore, soprattutto in relazione al rispetto della competenza legislativa regionale. Propone di conseguenza di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere al fine di procedere agli approfondimenti che il dibattito in corso sta indicando come necessari.

Il senatore Dujany rileva la sovrapposizione di norme statali ad ambiti come quello relativo all'artigianato, alla formazione professionale ed alla sanità, che sono riservati alla competenza concorrente della legislazione regionale e che lo Stato deve astenersi dall'invadere dettando norme che travalicano gli aspetti di principio. Si dichiara pertanto contrario al provvedimento in esame.

Dopo che il senatore Scivoletto ha condiviso sia le critiche del relatore, sia la proposta di rinvio formulata dal senatore Melotto, il senatore Senesi rileva la necessità di introdurre norme a tutela dell'utente di questo tipo di attività, in quanto appaiono assolutamente necessarie maggiori garanzie sotto il profilo igienico-sanitario, intese ad evitare ogni possibile rischio nell'uso di prodotti cosmetici. Ritiene quindi che nel testo si debba prevedere una adeguata azione di informazione dell'utente da parte dell'estetista in relazione ai prodotti da questi usati.

Il Presidente osserva che il disegno di legge risulta non solo invasivo delle competenze regionali, ma anche improntato a pesanti caratteristiche di

dirigismo nei confronti dell'attività in argomento: norme quali quelle giustamente invocate dal senatore Senesi sarebbero effettivamente norme di principio, mentre è al contrario dirigistica la previsione dell'articolo 1, comma 2, a giustificare la quale non sono sufficienti i motivi legati alla sicurezza. Ritene anche assai difficile da condividere la uniforme previsione, per tutto il territorio nazionale, di commissioni comunali quale quella prevista dall'articolo 6, che se è certamente ipotizzabile in comuni di dimensioni medio-grandi, diventa assai inverosimile in comuni di poche centinaia di abitanti o di dimensioni ancora minori. In conclusione, di fronte a questi evidenti difetti che le norme in esame presentano sotto il profilo dell'eccessiva uniformità e rigidità della disciplina, così come per le tentazioni dirigistiche già sottolineate, ritiene opportuno, ai fini della stesura definitiva del parere, rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana. La Commissione concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

Presidenza del Presidente

MARZO

Interviene il ministro del commercio con l'estero Ruggiero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Introduce un'ampia relazione il ministro Ruggiero, cui segue un breve intervento del deputato Pumilia.

Il presidente Marzo, a causa di concomitanti votazioni presso la Camera dei deputati, propone che il seguito dell'audizione sia rinviato ad altra data.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 12,45.

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1655)
(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in sostituzione dell'estensore, senatore Dell'Osso, il senatore Azzarà, il quale, illustrato il contenuto del provvedimento, chiarisce che si tratta di uno dei disegni di legge inclusi nell'ultima manovra di contenimento del fabbisogno adottati dal Governo. Trattandosi in particolare di disposizioni volte a realizzare delle riduzioni di spesa, per le quali quindi non è stata presentata la relazione tecnica dal Governo, il senatore Azzarà sottolinea che sarebbe comunque opportuno valutare, con la collaborazione del rappresentante del Tesoro, l'effettiva incidenza delle misure di contenimento previste nel provvedimento.

Il sottosegretario per il Tesoro Pavan, dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento in esame, fornisce analitiche informazioni circa la portata finanziaria delle misure di contenimento della spesa derivanti dall'articolo 2, dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 5, che dovrebbero realizzare un contenimento effettivo di spesa dell'ordine di circa 1.660 miliardi per il 1989 ed ulteriori riduzioni di spesa anche per gli anni successivi; consegna quindi

agli atti della Commissione una nota del Tesoro che contiene i dati dettagliati sui risparmi di spesa derivanti dal provvedimento.

Ha quindi la parola il presidente Andreatta, il quale osserva, in relazione in particolare all'articolo 5 (che riduce la portata finanziaria delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte costituzionale e delle successive sentenze della Corte dei conti in relazione ai trattamenti di quiescenza dei magistrati ed equiparati), che sarebbe stato a suo avviso più opportuno che il Governo avesse evidenziato, anche attraverso la previsione di una esplicita clausola di copertura finanziaria, la effettiva portata finanziaria dei residui effetti di tali sentenze per la parte al netto dei risparmi di spesa disposti dall'articolo 5, comma 1; e ciò anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, trattandosi di un provvedimento di riduzione di spesa, tali oneri connessi a tali interpretazioni giurisprudenziali avrebbero comunque potuto trovare copertura all'interno dei risparmi di spesa contestualmente realizzati. Pur non ritenendo quindi che si ponga, proprio alla luce di tale ultima considerazione, un espresso problema di copertura, il Presidente Andreatta rileva che proprio il Ministro del tesoro aveva ritenuto opportuno segnalare con una specifica relazione al Parlamento le implicazioni finanziarie connesse a tali sentenze.

Quanto poi alle disposizioni relative alla mobilità nel pubblico impiego, di cui alla legge n. 554 del 1988, suggerisce l'inserimento nel parere di una osservazione circa la opportunità di inserire nel testo del disegno di legge di conversione una previsione legislativa che, in relazione al passaggio di personale verso enti diversi dallo Stato, possa consentire a tali ultimi enti, trascorso un congruo periodo di sperimentazione, la eventuale restituzione del personale trasferito, nel caso in cui quest'ultimo non sia risultato idoneo a svolgere le mansioni per le quali sia stato attuato il trasferimento.

Il senatore Bollini chiede preliminarmente se sia possibile estendere la richiesta di relazione tecnica anche a quei provvedimenti di iniziativa governativa che comportano riduzioni di spesa, sottolineando l'opportunità che l'azione di contenimento dei flussi di spesa possa essere fondata su dati il più possibili certi e incontrovertibili. Quanto poi al problema sollevato anche dal Presidente degli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale, sottolinea l'opportunità di realizzare un ampio approfondimento per valutare quali siano stati anche in passato gli effetti finanziari di interpretazioni giurisprudenziali della Corte e di studiare modalità di valutazione sistematica di tali implicazioni finanziarie, anche con la collaborazione degli Uffici del Senato.

Dopo che il presidente Andreatta ha fatto presente che in particolare sulla questione delle pensioni ai magistrati è stata inviata al Parlamento a cura del Tesoro la relazione dianzi citata, ha la parola il senatore Azzarà, il quale sottolinea che sarebbe opportuno esaminare tutte le ripercussioni sulla finanza pubblica, non solo delle sentenze della Corte costituzionale, ma anche degli altri organi giudicanti.

La Sottocommissione incarica quindi il senatore Azzarà di trasmettere un parere favorevole con l'osservazione formulata dal presidente Andreatta in ordine alle modalità di realizzazione delle procedure di mobilità nel pubblico impiego, e quella relativa alla evidenziazione dei residui effetti finanziari delle interpretazioni giurisprudenziali per i trattamenti di quiescenza dei magistrati.

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (1690)

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in sostituzione dell'estensore, senatore Cortese, il senatore Azzarà, il quale, illustrato il contenuto del provvedimento, osserva che non dovrebbero derivarne conseguenze negative di carattere finanziario.

Dopo che il sottosegretario per il tesoro Pavan ha dichiarato di non avere nulla da osservare, la Sottocommissione incarica quindi il relatore Azzarà di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 13,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138): *rinvio dell'emissione del parere;*

Pozzo ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140): *rinvio dell'emissione del parere;*

Macaluso ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159): *rinvio dell'emissione del parere.*

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Vesentini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mora e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667): *parere favorevole condizionato alla introduzione di un emendamento;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (1669): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Venerdì 14 aprile 1989, ore 11,30

Seguito della discussione delle relazioni sul programma di indagine in ordine alle vicende connesse al sequestro dell'assessore *Ciro Cirillo*.
